

## LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI-BIS” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

### RIFERIMENTI

- DL n. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022

### IN SINTESI

*Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Aiuti-bis”. In sede di conversione, oltre alla conferma delle seguenti agevolazioni:*

- *estensione al terzo trimestre 2022 dei bonus a favore delle imprese “energivore” e non energivore” / “gasivore” e “non gasivore” per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale;*
- *inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;*
- *riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali carico del lavoratore;*

*sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:*

- *accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022;*
- *ripristino della responsabilità “attenuata” (dolo / colpa grave) dei cessionari nell’ambito delle cessioni dei crediti edilizi.*

Sulla G.U. 21.9.2022, n. 221 è stata pubblicata la Legge n. 142/2022 di conversione del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis". In sede di conversione sono state:

- confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

#### ESTENSIONE "BONUS ENERGETICI" - Art. 6

Sono **confermate** le novità relative all'estensione al **terzo trimestre 2022** delle agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese "energivore" / "non energivore" nonché delle imprese "gasivore" / "non gasivore" .

#### ESTENSIONE "BONUS CARBURANTE" PESCA / AGRICOLTURA - Art. 7

Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di carburante, l'art. 18, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

È **confermata** l'estensione di tale agevolazione anche alle spese sostenute nel **terzo trimestre 2022**.

#### "BONUS CARBURANTE" IMPRESE TRASPORTO PERSONE - Art. 9, commi 3, 4, 5 e 8

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada è **confermata** l'erogazione di un contributo commisurato all'acquisto di carburante.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada:

- ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005;
- sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi del Regolamento UE n. 1073/2009;
- sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni / enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.Lgs. n. 422/97;
- ai sensi della Legge n. 218/ 2003.



Il comma 5 dell'art. 9 in esame prevede l'**abrogazione** del comma 6-bis dell'art. 3, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti" che prevede(va) l'istituzione di uno specifico fondo finalizzato al sostegno del settore del trasporto passeggeri con autobus.

#### DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta nel **secondo quadrimestre 2022**, al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante destinato ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 (veicoli con più di 8 posti):

- a trazione alternativa a metano (CNG);
- gas naturale liquefatto (GNL);
- ibrida (diesel / elettrico);
- motorizzazione termica Euro 5 o superiore.

L'agevolazione in esame:

- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è applicata nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A carico dei soggetti interessati è previsto l'invio al Ministero delle Infrastrutture di una dichiarazione sostitutiva ex art. 47, DPR n. 445/2000, con i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento di circolazione e delle fatture d'acquisto quietanzate.

È demandato allo stesso Ministero la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.



Se le richieste superano il limite di spesa stanziato (€ 25 milioni) la ripartizione delle risorse tra i beneficiari è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del predetto limite.

### SOSTEGNO IMPIANTI SPORTIVI - Art. 9-ter

Al fine di mitigare gli effetti provocati dalla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia (termica ed elettrica) è **istituito un'apposito fondo** (€ 50 milioni per il 2022) per l'erogazione di **contributi a fondo perduto alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino a € 25 milioni) è destinata alle società / associazioni dilettantistiche che gestiscono **impianti per l'attività natatoria**.

È demandata all'Autorità politica delegata in materia di sport la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame nonché i criteri ed i termini di presentazione delle domande.

### MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE - Art. 12

**Per il 2022**, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, TUIR, è **confermata** la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:

- del valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

**entro il limite complessivo di € 600.**

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame



*“la disposizione stabilisce per l'anno 2022 l'incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, **incluso tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**”.*

### SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE - Art. 13

Le imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c., comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

- **hanno subito danni dalla siccità eccezionale** verificatasi dal mese di maggio 2022;
  - al verificarsi dell'evento, **non beneficiavano della copertura assicurativa** del rischio siccità;
- possono accedere alle “agevolazioni” di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, tra cui:
- **contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato** sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai Regolamenti UE in materia di Aiuti di Stato;
  - **prestiti a tassi agevolati**, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;
  - proroga delle **operazioni di credito agrario**;
  - **agevolazioni previdenziali**.

### INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 - Art. 22

È **confermato** il riconoscimento dell'indennità una tantum pari a € 200 prevista dall'art. 31, DL n. 50/2022 a favore di:

- **lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022** e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, nella **retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022** previa dichiarazione del lavoratore di:
  - **non aver già beneficiato dell'indennità** di € 200 di cui agli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
  - essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale fino al 18.5.2022;
- **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, titolari di pensione / assegno sociale, pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento, ora con decorrenza entro l'1.7.2022 e reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- **dottorandi e assegnisti di ricerca**, i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022, iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021.

È inoltre **confermato** il riconoscimento dell'indennità in esame, erogata automaticamente da Sport e Salute spa, anche ai **lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno:

- cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- beneficiato di almeno una delle indennità riconosciute a favore dei lavoratori sportivi dall'art. 96, DL n. 18/2020, art. 98, DL n. 34/2020, art. 12, DL n. 104/2020, art. 17, comma 1 e 17-bis, comma 3, DL n. 137/2020, art. 10, commi da 10 a 15, DL n. 41/2021 e art. 44, DL n. 73/2021.

### INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 LAVORATORI AUTONOMI - Art. 23

È **confermata** la modifica dell'art. 33, comma 1, DL n. 50/2022, che dispone l'aumento da € 500 a € 600 milioni, per il 2022, dello specifico fondo destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum** a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 33 l'indennità spetta a condizione che i predetti soggetti:

- **non abbiano fruito delle indennità** previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- abbiano percepito un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000**

### RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOLOGO - Art. 25

È **confermato** l'incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo" previsto dall'art. 1-quater, DL n. 228/2021.

In sede di conversione, è stata aggiornata la Tabella C di cui al comma 3, art. 1-quater, DL n. 228/2021, in base alla quale vengono ripartite fra le Regioni / Province Autonome, le risorse stanziare.

### BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO - Art. 27

È **confermato** l'incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un **buono per l'acquisto** di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**

### RESPONSABILITÀ CESSIONE CREDITI EDILIZI - Art. 33-ter

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 121, comma 6, DL n. 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio" è stata **ripristinata la responsabilità "attenuata"**:

- del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
- dei cessionari;

in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, prevedendo che la stessa può ricorrere **soltanto in presenza di dolo / colpa grave**.

La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali sono stati **acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni** ex artt. 119 e 121, comma 1-ter, DL n. 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio".



Stante il richiamo degli artt. 119 e 121, comma 1-ter la "nuova" disposizione **opera non solo per i crediti derivanti dalla detrazione del 110%**, ma **anche per quelli derivanti dalle altre detrazioni edilizie**.

Per i crediti derivanti dalla cessione di **crediti diversi dalla detrazione del 110% sorti prima del 12.11.2021** (ossia prima dell'introduzione degli obblighi di cui al citato comma 1-ter) **il cedente**, diverso da banche / intermediari finanziari / società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazioni, e **che coincida con il fornitore** può **acquisire "ora per allora" la prevista documentazione** al fine di consentire ai cessionari di beneficiare della "nuova" limitazione della responsabilità solidale.

### DEFINIZIONE LITI PENDENTI CORTE DI CASSAZIONE - Art. 41-bis, comma 2, lett. b)

Con la Legge n. 130/2022 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, in vigore dal 16.9.2022.

In tale contesto il Legislatore ha previsto la **definizione agevolata delle liti tributarie pendenti al 15.7.2022 innanzi alla Corte di Cassazione** come disposto dall'art. 5, commi 1 e 2 .

Tuttavia, il comma 4 del citato art. 5 considera(va) pendenti le liti per le quali il ricorso per Cassazione è stato **notificato alla controparte entro il 16.9.2022**, sempreché alla data di presentazione della domanda di definizione non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Ora, in sede di conversione, l'incongruenza è stata eliminata con la soppressione ai predetti commi 1 e 2 del riferimento alla data del 15.7.2022. Di conseguenza la definizione in esame riguarda le liti pendenti al 16.9.2022.